



TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

19.3.2020

I Giudici dell'esecuzione, d'intesa con il Presidente della Sezione Civile dr. Massimo PULVIRENTI e del Presidente del Tribunale dr. Biagio INSACCO;

- Visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.3.2020 Serie generale - n. 60;
- Rilevato che ai sensi dell'art.1 del predetto decreto dal 9.3.2020 (data di efficacia del provvedimento normativo) e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili (con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 83 del DECRETO LEGGE n. 18/2020 recante (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) è stato disposto:
 - Il rinvio dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili a data successiva al 15 aprile 2020;
 - La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;

PER I SUPERIORI MOTIVI

Si dispone quanto segue:

- a modifica della circolare diffusa dagli scriventi GG.EE. in data 10.3.2020 alla data del 22.3.2020 ove indicata viene sostituita quella del 15.4.2020;

- a chiarimento della Ns. circolare diffusa in data 10.3.2020, la sospensione dei termini sino al 15.4.2020 implica che (a titolo esemplificativo):

- Le vendite delegate le cui udienze siano fissate in un giorno compreso tra il 9.3.2020 ed il 15.4.2020 vanno differite a data successiva al 31.5.2020 (ferma l'apertura delle buste eventualmente già ricevute il giorno dell'udienza di vendita come meglio specificato nella circolare diffusa in data 10.3.2020); i termini di versamento del saldo prezzo sono sospesi; i termini per il pagamento delle rate di conversione del pignoramento sono sospesi sino al 15.4.2020 con conseguente slittamento degli stessi; i termini assegnati per presentare osservazioni al progetto di distribuzione sono sospesi sino al 15.4.2020 ove l'approvazione del progetto di distribuzione sia disposta con modalità cartolare; ove, viceversa, il PD abbia fissato udienza per la discussione del progetto di distribuzione ed essa cada in uno dei giorni coperti dal periodo di sospensione il PD deve differirla a data successiva al 15.4.2020; per tutte le ulteriori evenienze qui non contemplate il principio da seguire rimane la sospensione di ogni attività (salvo le urgenze previste per i custodi nella circolare diffusa in data 15.4.2020) a data successiva al 15.4.2020;

- è sospesa fino al 30 giugno 2020 (giusta quanto disposto dall'art. 103, comma 6, d.l. n. 18/20) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

- il differimento delle udienze di ciascun giudice dell'esecuzione sarà comunicato separatamente a mezzo cancelleria;

- per la trattazione delle udienze calenate per il periodo successivo al 15.4.2020 i GG.EE. si riservano di comunicare gli opportuni provvedimenti inerenti alla modalità di tenuta delle stesse in conformità alle disposizioni del Capo dell'Ufficio.

Si manda alla cancelleria al fine di dare massima diffusione della presente curandone, in particolare, la relativa comunicazione alla Prefettura, alla Questura, ai Consigli degli Ordini professionali locali (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti, agronomi, periti agrari) nonché la pubblicazione nel sito del Tribunale di Ragusa e, infine, il deposito telematico in ciascun fascicolo.

19.3.2020

I Giudici

Gilberto Orazio Rapisarda

Carlo Di Cataldo